



ALLEGATO 9

DISCIPLINARE TECNICO

<i>ART 1</i>	<i>Oggetto.....</i>	<i>3</i>
<i>ART 2</i>	<i>Rapporti con soggetti terzi</i>	<i>3</i>
<i>ART 3</i>	<i>Disposizioni generali.....</i>	<i>3</i>
<i>ART 4</i>	<i>Contenimento delle perdite della rete di acquedotto e fognatura e miglioramento dell'efficienza.....</i>	<i>3</i>
<i>ART 5</i>	<i>Continuità nell'erogazione della risorsa.....</i>	<i>3</i>
<i>ART 6</i>	<i>Qualità dell'acqua distribuita</i>	<i>3</i>
<i>ART 7</i>	<i>Qualità dell'acqua scaricata.....</i>	<i>4</i>
<i>ART 8</i>	<i>Controllo degli scarichi in pubblica fognatura.....</i>	<i>4</i>
<i>ART 9</i>	<i>Fonti di approvvigionamento</i>	<i>5</i>
<i>ART 10</i>	<i>Reti di adduzione intercomunali.....</i>	<i>5</i>
<i>ART 11</i>	<i>Fanghi di depurazione.....</i>	<i>5</i>
<i>ART 12</i>	<i>Rendicontazione</i>	<i>5</i>
<i>ART 13</i>	<i>Cartografia.....</i>	<i>5</i>
<i>ART 14</i>	<i>Database Utenze</i>	<i>6</i>
<i>ART 15</i>	<i>Manutenzioni.....</i>	<i>6</i>
<i>ART 16</i>	<i>Manutenzioni programmate</i>	<i>6</i>
<i>ART 17</i>	<i>Manutenzioni non programmate</i>	<i>6</i>
<i>ART 18</i>	<i>Investimenti</i>	<i>7</i>
<i>ART 19</i>	<i>Oneri pregressi.....</i>	<i>7</i>
<i>ART 20</i>	<i>Informazione agli utenti</i>	<i>7</i>

ART 1 Oggetto

1. Il presente documento è finalizzato a precisare i contenuti della Convenzione e del Piano d'ambito, non già disciplinati da disposizioni normative, dalla Carta servizi del Servizio Idrico Integrato e dal Regolamento di utenza o da altre deliberazioni dell'Ente d'ambito.

ART 2 Rapporti con soggetti terzi

1. Il Gestore è tenuto a disciplinare i rapporti con eventuali soggetti terzi di cui dovesse avvalersi per l'espletamento del Servizio in modo che non risulti compromesso il rispetto dei compiti e degli obblighi ad esso assegnati con la Convenzione.

ART 3 Disposizioni generali

1. Il Gestore è tenuto a proporre tempestivamente all'Ufficio d'ambito ogni modifica delle condizioni pattuite utile a migliorare l'erogazione del Servizio.
2. Il Gestore è tenuto a raggiungere gli obiettivi previsti nella Convenzione e nei suoi allegati, in particolare nel capitolo 3 del Piano d'Ambito, eventualmente riportando i valori previsti nei documenti stessi agli anni di affidamento del Servizio previsti nella Convenzione. Tali obiettivi devono essere integrati con quanto eventualmente previsto nei Piani Operativi.

ART 4 Contenimento delle perdite della rete di acquedotto e fognatura e miglioramento dell'efficienza

1. Il Gestore trasmette annualmente al Ministero dei lavori pubblici – Osservatorio dei servizi idrici – e all'Ufficio d'ambito appositi rapporti sulle perdite redatti secondo gli standard. La stima delle portate non misurabili è effettuata con livelli di attendibilità progressivamente crescenti, mediante l'attuazione, anche con gradualità, di opportuni adeguamenti strutturali dei sistemi esistenti. Per gli impianti da realizzare tale esigenza è tenuta presente in sede di progettazione.
2. Il Gestore dovrà perseguire una riduzione delle perdite dalla rete idrica e dei costi connessi, che sono essenzialmente costi energetici, particolarmente con riferimento all'acqua approvvigionata dal lago.

ART 5 Continuità nell'erogazione della risorsa

1. Il Gestore deve comunicare tempestivamente all'Ufficio d'ambito eventuali interruzioni non programmate della fornitura di acqua, nonché il numero e la localizzazione delle utenze interessate.
2. Interruzioni di durata superiore ai livelli minimi del servizio stabiliti al punto 8.2.9 del DPCM 4 marzo 1996 potranno comportare la non applicazione della quota fissa della tariffa per le utenze domestiche residenti e non residenti.
3. Nei casi in cui alle utenze domestiche non sia assicurato un carico idraulico compreso tra i valori minimo e massimo stabiliti al punto 8.2.1, lettere c) e d), del DPCM 4 marzo 1996, il Gestore ha 6 (sei) mesi di tempo per proporre una soluzione progettuale. Diversamente l'Ufficio d'ambito può disporre il dimezzamento della quota fissa della tariffa per le utenze cui non sono garantiti tali livelli minimi del servizio.

ART 6 Qualità dell'acqua distribuita

1. Il Gestore trasmette all'Azienda Sanitaria Locale competente e all'Ufficio d'ambito i risultati dei controlli interni effettuati per la verifica della qualità dell'acqua distribuita entro il 10° giorno del mese successivo a quello di effettuazione. In presenza di un potenziale rischio per la salute umana la comunicazione deve essere tempestiva.
2. Per ogni Comune il piano di monitoraggio (punti di controllo e tempistiche) dovrà essere il più rappresentativo possibile della variabilità in termini spaziali e temporali dell'acqua distribuita, prediligendo le situazioni più vulnerabili, compatibilmente con le risorse disponibili.
3. I controlli, in aggiunta a quelli sulla rete di distribuzione, dovranno essere estesi anche alle fonti di approvvigionamento ed in corrispondenza di tutti i serbatoi, secondo il seguente schema:

Punti da controllare	Controlli di routine ex d.lgs.31/2001		Controlli di verifica ex d.lgs.31/2001	
	per punto	in totale	per punto	in totale
captazioni	2	600	1	300
serbatoi	2	600		
rete	2	400		

4. In caso di non potabilità dell'acqua erogata, qualora il Gestore non dia corso a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 10 del d.lgs. 2 febbraio 2001, n.31, l'Ufficio d'ambito, previa diffida, può disporre il dimezzamento della quota variabile della tariffa d'acquedotto per le utenze coinvolte, stabilendo contestualmente le modalità di determinazione dei consumi cui si applica la tariffa in misura ridotta e le condizioni cui il Gestore deve adempiere per poter chiedere il ripristino della tariffa intera.

ART 7 Qualità dell'acqua scaricata

1. Il programma di campionamento annuale riguardante i controlli ed autocontrolli effettuati dal Gestore deve essere trasmesso all'ARPA e all'Ufficio d'ambito entro il 30 novembre.
2. I certificati d'analisi devono essere inviati dal Gestore all'ARPA e all'Ufficio d'ambito entro il 10° giorno del mese successivo a quello di effettuazione.
3. Il Gestore comunica all'Ufficio d'ambito anche gli esiti dei controlli ufficiali effettuati dall'ARPA.
4. In caso di superamento dei valori limite di emissione e fino a che il gestore non dimostri di aver ripristinato la qualità dello scarico, l'Ufficio d'ambito può disporre il dimezzamento della tariffa di depurazione per le utenze del bacino afferente all'impianto, stabilendo contestualmente le modalità di determinazione dei volumi cui si applica la tariffa in misura ridotta.

ART 8 Controllo degli scarichi in pubblica fognatura

1. Il Gestore dovrà comunicare i risultati dei controlli degli scarichi in pubblica fognatura entro il 30 giugno e il 31 dicembre. Laddove il Gestore, nell'ambito della propria attività di controllo, dovesse rilevare un superamento dei valori-limiti autorizzati o una violazione delle prescrizioni regolamentari è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ufficio d'ambito.
2. I controlli dovranno essere eseguiti almeno una volta l'anno e dovranno concernere tutti i parametri di tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs.152/2006 riconducibili alla singola tipologia produttiva ed alle caratteristiche dei sistemi di depurazione eventualmente installati a monte dello scarico, più i parametri azoto totale e conducibilità. Per tutti gli scarichi dovranno essere indagati almeno i seguenti parametri: pH, conducibilità, solidi sospesi totali, BOD₅, COD, azoto nitrico, azoto nitroso, azoto ammoniacale, azoto totale e fosforo totale. In funzione della tipologia di attività dovranno inoltre essere indagati almeno i parametri elencati al paragrafo 3.2.3 del piano d'ambito. Il numero minimo di controlli annuali varia in funzione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico secondo il seguente schema:

Numero controlli	Presenza sostanze numerate 2, 4, 5, 7, 14, 15, 16 e 17 di tabella 5 dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs.152/2006	Presenza altre sostanze pericolose di tabella 5 dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs.152/2006	Assenza di sostanze pericolose di tabella 5 dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs.152/2006
Piccolo uso	12	6	1
Medio uso	18	12	6
Grande uso e uso speciale	24	18	12

3. In presenza di sistemi fognari separati, il Gestore è tenuto ad effettuare verifiche della correttezza anche degli allacciamenti di acque reflue domestiche, con priorità per le situazioni in cui si rilevi la circolazione di acque meteoriche nella rete nera.

ART 9 Fonti di approvvigionamento

1. Il Gestore trasmette annualmente alla Provincia e all'Ufficio d'ambito, entro il 31 marzo, le denunce dei volumi di acqua pubblica derivati per l'approvvigionamento degli acquedotti.
2. In caso di attivazione di nuove concessioni o di rinnovo/regolarizzazione delle concessioni in atto il Gestore deve sottoporre all'Ufficio d'ambito:
 - una proposta di delimitazione delle zone di salvaguardia supportata da uno studio idrogeologico, idrochimico ed ambientale;
 - un bilancio idrico dell'intero acquedotto che verrebbe approvvigionato dalla fonte oggetto di concessione, che giustifichi il volume per il quale è richiesta la concessione in funzione della produttività di tutte le fonti in uso determinata con misure eseguite su tempi di osservazione sufficientemente lunghi da tenere in considerazione la variazione annuale del regime idrogeologico.
3. In caso di inadempienza del Gestore, l'Ufficio d'ambito, previa diffida, può sostituirsi ad esso provvedendo a fare eseguire a terzi gli studi necessari con oneri a carico del Gestore.

ART 10 Reti di adduzione intercomunali

1. Per ogni rete di adduzione intercomunale il Gestore è tenuto a fornire il dato del volume addotto in forma disaggregata per ciascun Comune servito.

ART 11 Fanghi di depurazione

1. Il Gestore dovrà comunicare annualmente, la produzione, l'umidità e le caratteristiche qualitative dei fanghi, nonché la destinazione ed i costi di smaltimento, per ciascun impianto di depurazione.

ART 12 Rendicontazione

1. Il Gestore è tenuto a fornire all'Ufficio d'ambito i dati relativi a:
 - i volumi fatturati ed i conseguenti ricavi da parte variabile della tariffa, ed il numero di utenze ed i conseguenti ricavi da quota fissa, suddivisi per le fasce di utenza e di consumo previste nella modulazione tariffaria, distintamente per ciascun Comune;
 - i dati di morosità degli utenti.

ART 13 Cartografia

1. Il Gestore è tenuto a redigere la mappatura aggiornata delle reti di acquedotto e fognatura, conformemente ai criteri stabiliti dalla D.G.R. n. 8/5900 del 21 novembre 2007, prevedendo, in collaborazione con l'Ufficio d'ambito, campi di collegamento con le banche dati provinciali esistenti o in corso di sviluppo e fornendo le seguenti informazioni per gli elementi puntuali:

Serbatoi	Capacità [mc] Quota di sfioro s.l.m. [m] Anno inizio funzionamento
Stazioni di sollevamento	Numero pompe e per ciascuna pompa: Portata [l/s] Prevalenza [m] Potenza [kw] Anno inizio funzionamento
Pozzi	Portata pompa installata [l/s] Prevalenza pompa installata [m] Potenza pompa installata [kw]

	Anno inizio funzionamento Provvedimento di concessione (ricavato dal campo di collegamento con il database CUI) Zone di salvaguardia
Sorgenti	Anno inizio funzionamento Provvedimento di concessione (ricavato dal campo di collegamento con il database CUI) Zone di salvaguardia
Impianti di potabilizzazione	Tipologia Portata trattata [mc/giorno]

2. La banca dati dovrà altresì garantire il collegamento con il database delle utenze per la fatturazione del servizio idrico integrato.
3. La trasmissione all'Ufficio d'ambito del rilievo georeferenziato dovrà avvenire con cadenza semestrale.
4. A seguito degli interventi realizzati sulle infrastrutture il Gestore è tenuto ad aggiornare la banca dati cartografica entro un mese dalla data di conclusione dei lavori.

ART 14 Database Utenze

1. Il Gestore deve compiere tutte le attività necessarie per creare un database che identifichi in maniera inequivocabile le utenze civili dei residenti e quelle dei non residenti al fine di permettere la corretta applicazione della tariffa domestica.

ART 15 Manutenzioni

1. Il Gestore deve compiere tutte le azioni tecniche, specialistiche e amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare le opere e gli impianti nelle condizioni di svolgere le funzioni previste in fase di realizzazione/installazione.

ART 16 Manutenzioni programmate

1. Per quanto concerne le azioni programmabili, di cui all'articolo precedente, di carattere non straordinario, il Gestore è tenuto ad attuare quanto previsto nei piani di manutenzione dei progetti, nonché nei manuali d'uso forniti dalle ditte costruttrici delle forniture d'opera. Qualora la documentazione non fosse reperibile, il Gestore deve predisporre un elenco di operazioni, con la relativa periodicità minima, cui attenersi nella manutenzione programmata dei vari tipi di infrastrutture, articolata per classi dei principali parametri dimensionali.
2. I piani di manutenzione ed i manuali d'uso reperiti, nonché quelli delle nuove installazioni effettuate direttamente dal Gestore, devono essere resi disponibili all'Ufficio d'ambito, qualora ne facesse richiesta.
3. Il Gestore è tenuto a registrare gli interventi di manutenzione programmata eseguiti, precisandone almeno l'infrastruttura oggetto d'intervento, il luogo, la data, le azioni eseguite ed i valori dei parametri rilevati dalla strumentazione eventualmente installata o in dotazione all'operatore.
4. Alla scadenza dell'affidamento, il Gestore deve trasmettere un resoconto complessivo degli interventi di manutenzione programmata eseguiti, redatto su fac-simile del documento di cui al punto 1, al fine di agevolare la verifica degli impegni assolti.

ART 17 Manutenzioni non programmate

1. Per quanto concerne le azioni di pronto intervento, il Gestore deve attenersi ai livelli minimi dei servizi stabiliti al punto 8.2.9 del DPCM 4 marzo 1996.

-
-
2. Il Gestore deve comunicare tempestivamente all'Ufficio d'ambito eventuali problemi che dovessero verificarsi presso le infrastrutture funzionali all'erogazione del servizio idrico integrato, precisando luogo ed entità del danno. Ad intervento concluso deve comunicare le azioni eseguite ed i relativi costi. Deve infine aggiornare la propria banca dati.

ART 18 Investimenti

1. Il Gestore è tenuto a realizzare un valore di investimenti pari almeno a quello indicato negli allegati al capitolo 4 della relazione del piano d'ambito, o nel programma operativo triennale.
2. Il Gestore nell'attuazione degli investimenti dovrà attenersi ai criteri di priorità stabiliti nel piano d'ambito.
3. Il Gestore è tenuto a trasmettere all'Ufficio d'ambito i progetti preliminare, definitivo ed esecutivo, entro 30 giorni dalla loro approvazione. L'Ufficio d'ambito procederà a valutarne la coerenza con il piano d'ambito.
4. Il Gestore è tenuto a proporre all'Ufficio d'ambito ogni modifica/integrazione al piano degli interventi ritenuta utile a risolvere situazioni impreviste, mediante presentazione di un progetto preliminare. L'Ufficio d'ambito stabilirà il livello di priorità dell'intervento proposto sulla base dei criteri enunciati nel piano d'ambito e proporrà l'eventuale sostituzione con altri interventi già programmati ritenuti meno urgenti o, in alternativa, le modalità di reperimento delle ulteriori risorse finanziarie.
5. Il Gestore è tenuto a trasmettere trimestralmente le informazioni sullo stato di realizzazione degli investimenti e sull'avanzamento della spesa. I dati dovranno essere accompagnati da una relazione che indichi, per gli interventi nei quali dovessero registrarsi ritardi nella realizzazione, le relative cause.

ART 19 Oneri pregressi

1. Il Gestore è tenuto a rimborsare ai Comuni le rate di ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione degli investimenti infrastrutturali, entro 2 mesi dalle scadenze dei pagamenti agli istituti di credito.
2. Il Gestore è tenuto a riconoscere alle società di gestione preesistenti gli oneri finanziari dei mutui contratti per la realizzazione degli investimenti infrastrutturali, entro 2 mesi dalle scadenze dei pagamenti agli istituti di credito. Il Gestore è altresì tenuto a corrispondere, secondo modalità concordate con i singoli gestori uscenti, il valore residuo, alla data d'affidamento, dei cespiti funzionali all'erogazione del servizio idrico integrato localizzati entro i confini della Provincia di Lecco.

ART 20 Informazione agli utenti

1. Il Gestore è tenuto a pubblicare sul proprio sito internet le informazioni previste dal presente disciplinare, in conformità con le scadenze stabilite per la trasmissione all'Ufficio d'ambito.